

# COMUNE DI BOLOGNOLA

(Provincia di MACERATA)

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 29-07-2015

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:50, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi comunicati nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di seguito indicati:

<b>SCAFICCHIA SIMONETTA</b>	<b>P</b>	<b>GAGLIARDI ALESSANDRO</b>	<b>A</b>
<b>TURCHETTI FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>CARLINI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>LANCELLOTTI ELENA</b>	<b>A</b>	<b>MAGGI MARIA GABRIELLA</b>	<b>A</b>
<b>CIARLANTINI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>BALDI RENZO</b>	<b>A</b>
<b>CARAFELLI CRISTINA</b>	<b>A</b>	<b>DE MICHELIS RENATO</b>	<b>A</b>

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il P.I. SIMONETTA SCAFICCHIA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale GABRIELLA MARIA GALASSI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TURCHETTI FABRIZIO  
CIARLANTINI GIUSEPPE  
CARLINI ANDREA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RILEVATO che:**

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale;

**DATO ATTO** che la Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce, al comma 703, che *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALiquota di base 0,76 per cento**  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALiquota abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) 0,4 per cento**  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) **I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì,*

*strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

**RICORDATO** che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 *“L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;*

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 708 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge finanziaria 2014) *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”;*

**TENUTO CONTO** che ai sensi del comma 10 dell'art. 13 D.L. 6-12-2011 n. 201 conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2014 con la quale sono state stabilite le tariffe per l'anno 2014 nel modo seguente:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Fabbricati diversi dall'abitazione principale (e da quelle assimilate ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti) e aree fabbricabili	1,06 %	-----

Abitazione Principale e pertinenze	ESENTE	-----
Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,40 %	€. 200,00

**DATO ATTO** che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**RITENUTO NECESSARIO**, con il presente provvedimento, confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già deliberate per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2015 dell'Ente può essere garantito confermando le seguenti aliquote IMU, già deliberate:

TIPOLOGIA	ALiquota	DETRAZIONE
Fabbricati diversi dall'abitazione principale (e da quelle assimilate ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti) e aree fabbricabili	1,06 %	-----
Abitazione Principale e pertinenze	ESENTE	-----
Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,40 %	€. 200,00

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446

*del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**CON** voti espressi per alzata di mano:

consiglieri presenti e votanti n. 4, voti favorevoli n. 4,

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 come segue:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Fabbricati diversi dall'abitazione principale (e da quelle assimilate ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti) e aree fabbricabili	1,06 %	-----
Abitazione Principale e pertinenze	ESENTE	-----
Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,40 %	€ 200,00

- 3) di dichiarare, con separata votazione con il medesimo risultato di cui sopra, consiglieri presenti e votanti n.4, voti favorevoli n. 4, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.

267 del 18 agosto 2000.

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE  
E DETRAZIONI ANNO 2015.**

PARERE DI Regolarita' tecnica  
(art. 49, comma 1 - D. Lgs- n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla Regolarita' tecnica, il sottoscritto esprime:  
PARERE ;

Bologna:

Il Responsabile del Servizio interessato  
**P.I. SCAFICCHIA SIMONETTA**

=====

PARERE DI Regolarita' contabile  
(Art. 49 comma 1 del T. U. n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla Regolarita' contabile, il sottoscritto esprime:  
PARERE ;

Bologna:

Il Responsabile del Servizio interessato  
**P.I. SCAFICCHIA SIMONETTA**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
P.I. SIMONETTA SCAFICCHIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GABRIELLA MARIA GALASSI

---

Bologna : 28-08-2015

La presente deliberazione:

- È stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo comune (art.32, c.1, L.18/2009) dal 28-08-2015 al 12-09-2015.
- È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Bologna: 28-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GABRIELLA MARIA GALASSI